

Segue verbale di udienza del 23/01/2020



Tribunale di Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Notarangelo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 3416/2018 Ruolo Generale, promossa da:

ANTONACI VITO, rappresentato e difeso dall'avv. MURCIANO LUIGI

Ricorrente

C O N T R O

INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti VESTINI RENATO, CIARELLI ANNA PAOLA e GRAZIUSO SALVATORE

Resistente

Oggetto :Rivalutazione del periodo contributivo ex lege n. 257/92

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92 per il periodo dal 1/1/1990 al 30/7/1997 con conseguente condanna dell'INPS alla rivalutazione della contribuzione accreditata nel periodo come sopra indicato, con vittoria di spese.

L'INPS ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di preventiva domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva, nonché la prescrizione decennale estintiva del diritto ai sensi dell'art. 2934 c.c., deducendo che già al momento della presentazione della domanda amministrativa all'INAIL in data 13/6/2015 il ricorrente aveva consapevolezza dell'esposizione ad amianto e non essendovi stati atti interruttivi nei successivi dieci anni; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso difetto della domanda amministrativa, dagli atti risulta che in data 13/4/2017 il ricorrente ha presentato all'INPS domanda di aggiornamento dei periodi di contribuzione oggetto di causa; non è però chiaro se si trattasse di domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92, dato che la ricevuta della segnalazione contributiva in atti è assolutamente ambigua sul punto.

Tale ambiguità potrebbe di per sé essere sufficiente ai fini del rigetto del ricorso.

In ogni caso, l'eccezione di prescrizione del diritto è fondata e deve essere accolta.



Al riguardo, si deve premettere che l'Istituto si è costituito nel rispetto del termine previsto dall'art. 416 c.p.c. e, pertanto, l'eccezione è tempestiva.

Essa è inoltre fondata alla luce del recente, ma ormai consolidato, indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in base al quale - anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati - ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che - seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale - è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto), in base ai criteri ordinari, il diritto al trattamento pensionistico. E' stato così innanzitutto chiarito: *"È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore"* (cfr. Cass. n. 15008/2005). E' stato, poi, precisato che *"nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria"* (cfr. Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014) ed è stato anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto *"tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia"* (cfr. n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011, Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014).

In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, il quale è tenuto pertanto a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione.

Va anche richiamata la pronuncia della Corte cost 26 febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio 1999, n. 345, è "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, osservando che *"la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate"*.



La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che non costituisce tuttavia una prestazione previdenziale a sé stante né tanto meno una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, costituendo, piuttosto, una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale con la maggiorazione contributiva viene ad essere determinato (in via consequenziale) il contenuto del diritto alla pensione. È altrettanto pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Nondimeno, sulla basi di simili premesse, la Cassazione ha più volte ribadito che *“non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione)”* (in tali termini, Cass. n. 2351/2015, n. 10980/15 e n. 2773/2015).

Deve quindi ritenersi che il diritto alla rivalutazione contributiva in sé (ulteriore rispetto al diritto alle differenze sui ratei della prestazione dovuta) sia soggetto a prescrizione da ritenersi, in difetto di una speciale normativa, quella ordinaria decennale decorrente dall'epoca della consapevolezza da parte del lavoratore della esposizione rilevante all'amianto.

Nel caso di specie, è evidente che il ricorrente aveva certamente la piena consapevolezza del fatto costitutivo del diritto azionato (l'esposizione ad amianto), quantomeno a partire dal momento in cui ha presentato la relativa domanda all'INAIL (ovvero a partire dal 13/6/2005, come dedotto al punto 3 del ricorso e come risulta dalla domanda di cui all'allegato n. 2).

Ne consegue che, avendo il ricorrente proposto all'INPS domanda di aggiornamento dei periodi di contribuzione oggetto di causa solo in data 13/4/2017 (anche volendo attribuire a tale istanza valore di domanda amministrativa di riconoscimento del diritto ai benefici di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92 e quindi di atto interruttivo della prescrizione) è maturata la prescrizione decennale, essendo il ricorrente rimasto inerte per più di dieci anni dal momento in cui era certamente venuto a conoscenza dell'esposizione ad amianto (13/6/2005).

Al riguardo, si deve rilevare che – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note conclusive – il fatto che deve essere portato a conoscenza dell'INPS è l'esposizione ad amianto; è quindi dalla consapevolezza di tale fatto che inizia a decorrere il termine di prescrizione (e non dalla data in cui il pensionato divenga consapevole della lesione del diritto alla rivalutazione contributiva); non può quindi costituire *dies a quo* la data di parziale accoglimento della domanda da parte dell'INAIL (16/10/2014), perché a tale data il ricorrente – per quanto innanzi esposto – aveva già la piena consapevolezza dell'esposizione ad amianto, né si può sostenere che prima di tale data il diritto non potesse essere fatto valere, perché la domanda di rivalutazione contributiva può essere fatta valere indipendentemente da riconoscimenti parziali di esposizione ad amianto da parte dell'INAIL.



Al riguardo, si deve rilevare che non si può far risalire la decorrenza del termine prescrizionale all'epoca della conclusione del procedimento amministrativo dinanzi all'INAIL, costituendo l'assenza della certificazione dell'Istituto (o il rilascio di un certificato parziale, valido solo per un breve periodo) un ostacolo di mero fatto all'ottenimento del beneficio in via amministrativa, ben potendo il lavoratore agire giudizialmente nei confronti dell'INPS per far accertare in via giudiziaria l'esposizione rilevante ad amianto anche in difetto di qualsivoglia risposta dell'INAIL. Il ricorso deve essere quindi rigettato. La novità degli orientamenti giurisprudenziali posti a base della decisione e ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 14/03/2018 da ANTONACI VITO nei confronti dell'Inps, così provvede:

1. Dichiarare prescritto il diritto del ricorrente ai benefici di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Lecce, 23/01/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Luca Notarangelo.)

